



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 204 del 6 Maggio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

ANNULLAMENTO TESSERA FIGC PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento della tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci dei seguenti calciatori (Comunicato Ufficiale n. 48/SGS dell'11/10/2023 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.994.765	MAURO ALBERTO	17/06/2016	05/11/2023	A.S.D. FABRIZIO MICCOLI

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 29 Aprile 2024 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla ASD.BS SOCCER TEAM FASANO, in data 19.04.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND - di cui al Comunicato Ufficiale n. 186 dell'11/04/2024 - in ordine alla gara ASD HELLAS LATERZA – ASD.BS SOCCER TEAM FASANO, valevole per il campionato di 1^a categoria – Girone B, disputata in data 7.04.2024, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: al sig. VINCI Leonardo l'inibizione a svolgere ogni attività fino al giorno 11/06/2024 e al sig. MESSINA Andrea la squalifica fino al giorno 11/06/2024.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le comminate sanzioni, ritenendola non giuste perché non proporzionate al comportamento tenuto dai propri dirigenti.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva la riduzione in misura congrua delle squalifiche irrogate.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 29.04.2024 nessuno interveniva per la Società reclamante. Nel corso della udienza la Corte disponeva l'audizione del Direttore di gara.

Il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto, nei limiti delle considerazioni che seguono, alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di "*piena prova*" attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio, come puntualmente riconosciuto dalla reclamante nel proprio libello introduttivo, il principio secondo cui "*il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora "*gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.)*".

Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante né indicato mezzi di prova, né istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso - che nessuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare della ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, quindi, che, al 48' del secondo tempo di gioco, tra il sig. MESSINA e il sig. VINCI della ASD.BS SOCCER FASANO e i sigg. TRIA Lorenzo della ASD HELLAS LATERZA si scatenava una mass confrontation, che si concretizzava in uno scontro verbale e fisico tra i dirigenti coinvolti, come pacificamente ammesso dalla Società reclamante, e che comportava una sospensione della gara per circa 5 minuti.

È altresì provato che la condotta posta in essere dai dirigenti coinvolti alimentava un clima di tensione sugli spalti tra le due tifoserie, che veniva sedato solo con l'intervento delle Forze dell'ordine.

Orbene questa Corte ritiene che la condotta posta in essere dai reclamanti sia indubbiamente meritevole di sanzione, in quanto qualificabile nell'alveo delle condotte antisportive gravi e che la richiesta riduzione della sanzione inflitta ai sigg. VINCI E MESSINA non può essere accolta, perché nella fattispecie di cui è causa alcuna esimente può essere invocata a loro favore, sia per la gravità della condotta posta in essere dai dirigenti che, come sopradetto, si è concretizzata in uno scontro fisico ("*trattenuti a forza dai propri tesserati*" – riferisce il Direttore di gara) che ha determinato non solo l'interruzione della gara ma, soprattutto, un pericolo per l'ordine pubblico con il necessario intervento delle Forze dell'ordine.

In merito alle difese spiegate dalla reclamante, che ha invocato l'applicazione in loro favore delle circostanze attenuanti ex art. 13 co. 1 lett. a) questa Corte ha ritenuto, preliminarmente, ai fini della decisione, di disporre l'audizione del direttore di gara il quale, dopo aver confermato le circostanze di causa come da lui riportate nel referto arbitrale, ha precisato che il diverbio verbale e fisico, verificatosi al minuto 48' del secondo tempo, è stato causato dai dirigenti di entrambe le squadre contrapposte.

Orbene, alla luce delle conferme e delle precisazioni offerte dal direttore di gara, ritiene questa Corte che, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, le condotte poste in essere dai propri dirigenti non possono considerarsi "*una reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui*", sia perché tanto è stato smentito dal direttore di gara, sia perché le argomentazioni della reclamante sono rimaste prive di supporto probatorio.

Infine, in merito alla invocata riduzione della sanzione per non essere stati i sigg. VINCI e MESSINA mai destinatari in precedenza di provvedimenti disciplinari non ritiene questa Corte, come già sopradetto, che le condotte poste in essere dai dirigenti siano meritevoli di esimenti ulteriori e diverse da quelle codicizzate, che possano comportare una riduzione delle sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo, ritendendo la stesse proporzionate rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di confermare le sanzioni comminate ai tesserati Messina Andrea e Vinci Leonardo;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 6 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 6 Maggio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO – G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958 del 21/04/2024 (Reclamo della società G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 del 24/04/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 156/A del 02/02/2024, pubblicato dalla FIGC – abbreviazione termini per le gare relative alle ultime 4 giornate di campionato.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 194 del 24/04/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- tale decisione inerisce una gara relativa alla fase finale del campionato su indicato;
- il Comunicato Ufficiale n. 156/A del 02/02/2024 – pubblicato dalla FIGC - testualmente recita *“il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;*
- il medesimo comunicato afferma altresì che *“il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”;*
- la G.S.D. Audace Barletta 1958 ha trasmesso - a mezzo PEC - reclamo in data 27/04/2024;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto contestualmente l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, secondo quanto previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S. e dal Comunicato Ufficiale n. 156/A del 02.02.2024, pubblicato dalla FIGC;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 6 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 6 Maggio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

PLAY OUT ECCELLENZA

Gara: A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA – A.C. REAL SITI del 21/04/2024 (Reclamo della società A.C. REAL SITI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 del 24/04/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 157/A del 02/02/2024, pubblicato dalla FIGC – abbreviazione termini.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 194 del 24/04/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- tale decisione inerisce una gara relativa alla fase finale del campionato su indicato;
- il Comunicato Ufficiale n. 157/A del 02/02/2024 – pubblicato dalla FIGC - testualmente recita "*il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;*
- il medesimo comunicato afferma altresì che "*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*";
- la A.C. Real Siti ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 27/04/2024;
- il deposito del conseguente reclamo è avvenuto in data 29/04/2024;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto contestualmente l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, secondo quanto previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S. e dal Comunicato Ufficiale n. 157/A del 02.02.2024, pubblicato dalla FIGC;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 6 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), assistita dal dott. Domenico COLELLA in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 6 Maggio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
FASI FINALI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: ASD CAPO DI LEUCA – ASD DE FINIBUS TERRAE del 21/04/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD CAPO DI LEUCA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26/04/2024 della Delegazione Distrettuale di Maglie, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Imperato Gianmarco

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02/02/2024 pubblicato dalla FIGC – abbreviazione termini.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul C.U. n. 63 del 26/04/2024 della Delegazione Distrettuale di Maglie;
- tale decisione inerisce una gara relativa alla fase finale del campionato su indicato;
- il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02/02/2024 – pubblicato dalla FIGC - testualmente recita "*il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;*
- il medesimo comunicato afferma altresì che "*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*";
- la ASD Capo di Leuca ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 29/04/2024;
- il reclamo in questione è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello in data 01/05/2024;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto contestualmente l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, secondo quanto previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S. e dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02.02.2024, pubblicato dalla FIGC;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 6 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), assistita dal dott. Domenico COLELLA in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 6 Maggio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

FASI FINALI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: ASD FABRIZIO MICCOLI – ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI del 14/04/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD FABRIZIO MICCOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 188 del 16/04/2024 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02/02/2024, pubblicato dalla FIGC – abbreviazione termini.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 188 del 16/04/2024 del Comitato Regionale Puglia;
- tale decisione inerisce una gara relativa alla fase finale del campionato su indicato;
- il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02/02/2024 – pubblicato dalla FIGC - testualmente recita "*il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;*
- il medesimo comunicato afferma altresì che "*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*";
- la ASD Fabrizio Miccoli ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 18/04/2024;
- successivamente non ha avuto luogo il deposito del conseguente reclamo;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto contestualmente l'obbligo motivazionale,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, secondo quanto previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S. e dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 02.02.2024, pubblicato dalla FIGC;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 6 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 06/05/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci